

PDF Eraser Free

N. R.G. 2018/3669



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 3669-1/2018 promosso da:

(C.F. DMBDMN91A21Z329D) con il patrocinio dell'avv.
elettivamente domiciliato in VIA AUGUSTO RIGHI 3 40126 BOLOGNA
presso il difensore avv. STOJANOVA IVANA

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 97149560589) con il patrocinio dell'avv. e dell'avv.
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv

QUESTURA DI FORLÌ-CESENA (C.F.) con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente
domiciliato in presso il difensore avv.

RESISTENTE

Il Giudice dott. Alessandra Cardarelli,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art. 700 c.p.c.

di sospensione inaudita altera parte

Visto il ricorso proposto ex art. 702 bis c.p.p. avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Forlì e Cesena del 18.1.2018, notificato al ricorrente il 9.2.2018, con il quale è stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari: ricorso con il quale si chiede contestualmente la sospensione dell'efficacia esecutiva, in via cautelare e *inaudita altera parte*, del provvedimento impugnato, da intendersi quale istanza proposta ex art. 700 c.p.c.;

ritenuto che, alla luce delle circostanze evidenziate, sussistono i presupposti per la sospensione *inaudita altera parte* dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, salva la valutazione in sede di udienza dei presupposti per la conferma, modifica o revoca del presente provvedimento;

premesso che l'istante evidenzia come non siano venuti meno i presupposti per il riconoscimento della sussistenza di seri motivi di carattere umanitario per il rinnovo del permesso di soggiorno originariamente rilasciato, ed in particolare la situazione di vulnerabilità già riconosciuta in relazione alle lesioni ed ai maltrattamenti subiti sia nel Paese di origine sia in Libia, comprovati dalla relazione sanitaria disposta nell'ambito del procedimento per il riconoscimento della protezione dalla stessa Commissione territoriale, oltre alla attuale disponibilità di un domicilio in Italia (accompagnata dall'assenza di segnalazioni di polizia o precedenti penali a suo carico) ed alla situazione del Paese di provenienza (il Mali);

ritenuto, in particolare, che nella presente fase cautelare appaiono positivamente valutabili – sotto il profilo del *fumus* e salvi i necessari approfondimenti nel giudizio di merito – gli elementi posti a fondamento dell'istanza di sospensiva, ove si considerino le circostanze (già originariamente

PDF Eraser Free

valutate per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari) dalla Commissione territoriale, con riferimento alle lesioni riportate dal ricorrente ed ai maltrattamenti subiti, a fronte della documentazione prodotta dalla difesa (disponibilità attuale di un alloggio) e della situazione del paese di origine (con la necessità di approfondimento anche sul punto);

ritenuto, pertanto, che, in accoglimento dell'istanza cautelare, va disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato *inaudita altera parte*, essendo i prospettati danni irreparabili ancorati all'avviso di allontanamento dal territorio nazionale contenuto nel provvedimento impugnato ed alle conseguenze pregiudizievoli da esso derivanti, con la conseguente configurabilità del *periculum* addotto dall'istante.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 bis e ss. e 700 c.p.c.,

dispone la sospensione *inaudita altera parte* dell'efficacia esecutiva del provvedimento del Questore della Provincia di Forlì e Cesena del 18.1.2018, riservata ogni valutazione in ordine alla conferma, modifica o revoca in sede di udienza:

fissa per la comparizione delle parti dinanzi a sé in via Farini, Bologna, secondo piano, stanza 6.76, l'udienza del **27 aprile 2018, ad ore 10,30** per la discussione della domanda cautelare;

assegna al ricorrente termine fino al 22 marzo 2018 dalla comunicazione per la notifica del ricorso e del presente provvedimento al convenuto:

manda alla Cancelleria per le comunicazione di rito.

Bologna, 14 marzo 2018

Il Giudice
dott. Alessandra Cardarelli